

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2010

del 2 luglio 2010

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2010 del 30 aprile 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 159/2009 del 4 dicembre 2009 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori ⁽³⁾.
- (4) Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario modificare il protocollo 37 dell'accordo, in modo tale che questo comprenda il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito con decisione 2009/17/CE, e l'allegato XVIII al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è inserito dopo il punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo:

«30a. **32009 D 0017:** Decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

In conformità dell'articolo 3 della decisione 2009/17/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare due persone incaricate di partecipare come osservatori alle riunioni del comitato di esperti sul distacco dei lavoratori.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) è aggiunto il seguente punto:

«33. Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (Decisione 2009/17/CE della Commissione).»

Articolo 3

I testi della decisione 2009/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2010, a condizione che al Comitato misto siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

⁽¹⁾ GU L 181 del 15.7.2010, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 65.

⁽³⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.